

Dibattito sulla legislazione del riscatto finora in vigore

«Neue Rheinische Zeitung» n. 67
6 agosto 1848^a

****Colonia**, 4 agosto. Di tanto in tanto l'Assemblea di Berlino ci porta alla luce del giorno ogni sorta di sudiciume vecchio-prussiano e proprio adesso che la nobiltà nero-bianca diventa ogni giorno più insolente, simili rivelazioni sono molto utili.

Nella seduta del 21 luglio,¹ il discorso ritornò ancora sui gravami feudali. In seguito alla mozione di un deputato, la commissione centrale propose di sospendere in parte d'ufficio, in parte su richiesta di un interessato, i processi in istanza relativi a trattative sul riscatto e la ripartizione dei beni comunali.

Il deputato *Dierschke* entrò nei particolari del modo attuale di riscatto. Spiegò dapprima come già l'organizzazione del riscatto stessa danneggi i contadini.

« In tale modo per esempio si è stabilito molto unilateralmente l'indennizzo per le prestazioni » (corvées). « Non si è considerato che il salario per le prestazioni stabilito nei secoli precedenti ad 1 o 2 grossi d'argento, corrispondeva ai *prezzi di allora* delle derrate, e alle condizioni dell'epoca, e doveva quindi essere considerato come equivalente adeguato al lavoro assunto, cosicché né la nobiltà fondiaria, né il soggetto alla prestazione potesse trarre un vantaggio eccessivo. Ma attualmente bisogna dare ad un salariato libero non più 2, bensì da 5 a 6 grossi d'argento al giorno. Se ora uno degli interessati chiede il riscatto del rapporto di servizio, si deve, dopo avere preliminarmente rapportato le corvées a giornate sostitutive, pagare una differenza di almeno 3 grossi d'argento al giorno, cioè per 50 giorni all'anno, una rendita da 4 a 5 talleri che il proprietario povero non può procurarsi poiché spesso possiede appena $\frac{1}{4}$ di iugero di terra e non trova altrove sufficiente possibilità di lavoro. »

Questo passo del discorso di *Dierschke* porta ad ogni sorta di considerazioni non certo molto lusinghiere per la famosissima legislazione liberale del 1807-1811.²

Per prima cosa ne risulta che le corvées (specialmente per la Slesia di cui *Dierschke* parla) non sono affatto una rendita pagata in natura o un affitto ereditario, né un risarcimento per l'uso della terra, ma – nonostante Patow e Gierke – una pura « emanazione della sovranità feudale e della sudditanza ereditaria » e che quindi dovrebbero essere abolite *senza indennizzo* secondo *gli stessi principi* di

^a Scritto da Engels.